

# ANCE | COMO

## STATUTO

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI COMO**

Allegato all'atto costitutivo del 10 dicembre 1954, modificato dalle Assemblee Straordinarie del 28 giugno 1996, 25 giugno 1999, 21 giugno 2003, 22 giugno 2007, 23 maggio 2008, 11 giugno 2010, 4 luglio 2013 e 23 luglio 2015

# STATUTO

## COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 1** - E' costituita una Associazione denominata ANCE COMO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI COMO con Sede in Como, Via Briantea, 6.

**Art. 2** - L'Associazione è apolitica, non ha scopi nè finalità di lucro e si propone di provvedere alla rappresentanza sindacale imprenditoriale del settore edile in provincia di Como, all'assistenza ed alla tutela delle Imprese Edili in tutti i problemi tecnici, economici e sindacali che direttamente od indirettamente le riguardano e di favorire lo sviluppo ed il progresso dell'industria edile nella Provincia di Como.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione intende perseguire i seguenti fini:

- a) fornire la propria assistenza alle Imprese del settore edile in tutte le questioni economiche, tecniche, sindacali, ecc. che possono comunque interessarle;
- b) procedere alla stipula di contratti collettivi, patti e concordati di lavoro ed intervenire nella trattazione e definizione delle controversie di lavoro, sia collettive che individuali;
- c) promuovere dalle competenti autorità i provvedimenti riguardanti la disciplina ed il coordinamento di ogni attività urbanistica ed edilizia;
- d) prestare la propria assistenza alle Imprese stesse nei confronti delle Autorità pubbliche, degli Enti statali e parastatali;
- e) provvedere, con la collaborazione delle associate, alla rilevazione ed

all'accertamento dei dati statistici riguardanti le attività del settore edile per il più efficace conseguimento dei fini statutari;

- f) disciplinare i rapporti e favorire vantaggiose intese con le altre attività industriali e commerciali;
- g) elaborare in unione agli organi competenti privati e pubblici, eventuali programmi e piani per l'industria edilizia;
- h) studiare e promuovere forme mutualistiche previdenziali ed assicurative a favore degli associati;
- i) designare, nominare ed indicare rappresentanti in tutti gli Enti, Istituti, Comitati, Commissioni ed organi nei quali venga richiesta la rappresentanza dell'Associazione. Qualora non fosse direttamente richiesta la rappresentanza dell'Associazione, sarà facoltà del Consiglio Direttivo esprimere eventuali candidature;
- l) sollecitare e promuovere la formazione di maestranze per l'edilizia anche con l'ausilio di scuole professionali di categoria e, comunque, attuando e concorrendo alla realizzazione di iniziative tendenti all'elevazione morale e culturale delle maestranze stesse;
- m) dare assistenza alle Imprese che siano iscritte ad associazioni di categoria di altre province ove esiste convenzione di reciprocità;
- n) esercitare tutte quelle funzioni particolari che come settore edile le siano demandate ai sensi di legge, regolamenti e disposizioni delle Autorità locali e di Governo;
- o) indicare le regole, attinenti all'etica ed alla prassi professionale, a tal fine adottando specifiche regole di comportamento;
- p) esercitare l'attività di editoria in materia economica, sindacale e tecnica;
- q) adempiere a tutti gli altri compiti che venissero deliberati di volta in volta dall'Assemblea Generale degli Associati e compiere infine tutti quegli atti o svolgere quelle attività che appaiono rispondenti al

raggiungimento del fine sociale di tutela e difesa dell'interesse della categoria edile.

L'Associazione, costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, conformemente alla sua natura non svolge attività commerciale. E' fatto, inoltre, divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 3** - ANCE COMO aderisce ad A.N.C.E. (Associazione Nazionale Costruttori Edili) sulla base delle norme previste dallo statuto della stessa.

Inoltre, allo scopo di coordinare la tutela degli interessi rappresentati con quelli di tutte le industrie, l'Associazione potrà dare la propria adesione ad altre Associazioni costituite fra industriali al di fuori di essa.

Le modalità di adesione verranno stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea Generale degli Associati.

L'Associazione potrà, altresì, dare la propria adesione ad altre Consociazioni Nazionali di categoria e di tutti i rami di attività industriali con le stesse modalità di cui al comma precedente.

In ogni caso tale adesione impegna anche singolarmente tutti i Soci all'osservanza dei relativi Statuti.

## **SOCI**

**Art. 4** - Possono far parte dell'Associazione le Imprese, siano esse Imprese individuali, siano società, in qualsiasi forma costituite, con sede od esercenti l'attività edile nell'ambito della Provincia di Como, come

individuate nell'elencazione di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati, per la parte imprenditoriale, dall'A.N.C.E.

Dell'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

**Art. 5** - La domanda di ammissione a Socio deve:

- pervenire ad ANCE COMO sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto;

oppure, in alternativa,

- avvenire tramite la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e Lecco mediante la compilazione del Modulo Unico Telematico (M.U.T.).

**Art. 6** - La domanda di ammissione impegna il Socio a tutti gli effetti statutari.

L'adesione dell'Associazione all'A.N.C.E. comporta per il Socio anche il dovere di riconoscere ed accettare incondizionatamente i rapporti di associazione che intercorrono tra l'Associazione medesima e l'Associazione Nazionale Costruttori Edili - A.N.C.E. - e di sottostare, per quanto di competenza, alle norme ed agli obblighi previsti dal relativo Statuto.

**Art. 7** - La qualità di Socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per esclusione motivata da inadempienza contributiva secondo le modalità stabilite da delibera consiliare;
- c) per indegnità, riscontrata dal Consiglio Direttivo previo conforme

parere del Collegio dei Probiviri;

d) per la cessazione dell'attività esercitata dall'Impresa.

**Art. 8** - Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 per l'esercizio del diritto di voto, i Soci hanno parità di diritti e doveri e possono avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione nel loro interesse e per la loro tutela e di farsi assistere in ogni circostanza.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci in regola con il versamento dei contributi associativi di cui all'art. 25.

**Art. 9** - I Soci sono tenuti a fornire all'Associazione gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni statutarie. Tali comunicazioni, anche nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, resteranno assolutamente riservate.

L'Associato, consapevole dei diritti derivanti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, acconsente al trattamento dei propri dati personali nei limiti e con le finalità del presente Statuto.

I Soci sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dall'Associazione nei limiti della sua competenza statutaria, ed, altresì, osservare scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalla disciplina associativa.

Essi si obbligano particolarmente alla piena osservanza dei contratti di lavoro ed in genere di ogni regolamentazione che venisse debitamente approvata dai competenti organi sociali dell'Associazione, in conformità alle norme stabilite nel presente Statuto.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 10** - Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato di Presidenza;
- e) il Collegio Sindacale;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Comitato dei Saggi.

**Art. 11** - L'Assemblea Generale degli Associati è composta da tutte le Imprese Associate che partecipano all'Assemblea ed esercitano i relativi diritti a mezzo del titolare, per le Imprese individuali e, per le Imprese costituite in forma societaria, a mezzo del rappresentante legale od, in alternativa, di un procuratore.

Diversamente è possibile delegare altra Impresa Associata nelle persone di cui sopra.

Nel caso di società associata ad ANCE COMO, controllata da altra società avente sede legale in provincia di Como, può partecipare all'Assemblea ed esercitare i relativi diritti, il legale rappresentante od un socio di maggioranza della società controllante.

**Art. 12** - L'Assemblea Generale degli Associati è convocata in via ordinaria dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all' anno mediante avviso a mezzo posta, telefax, posta elettronica, posta elettronica certificata (P.E.C.), spedito almeno dieci giorni prima della riunione, ed in

via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un ventesimo dei Soci.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno ed ora della riunione, nonché degli argomenti da trattare.

L'Assemblea Generale degli Associati è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei Soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea Generale degli Associati si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

**Art. 13** - L'Assemblea Generale degli Associati è presieduta dal Presidente della Associazione in carica.

Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione.

Fatto salvo quanto precisato al successivo articolo 15 per le delibere di competenza dell'Assemblea Generale degli Associati in seduta Straordinaria, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti mediante votazione palese o segreta.

Per le delibere di competenza dell'Assemblea Generale degli Associati in seduta Straordinaria, anche in seconda convocazione, è necessaria la presenza non inferiore ad un ventesimo dei Soci aventi diritto al voto oppure la presenza di almeno tre quarti degli Associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Il sistema della votazione verrà di volta in volta stabilito dall'Assemblea su proposta del Presidente.



Non è consentito votare per corrispondenza.

Ogni Socio di ANCE COMO ha diritto di farsi rappresentare e votare nell'Assemblea Generale degli Associati da altro Socio dell'Associazione mediante apposita delega scritta; ciascun Socio non potrà avere più di una delega.

## **DIRITTO DI VOTO**

**Art. 14** - Ogni Socio, purché in regola con il versamento dei contributi associativi di cui all'art. 25 alla data dell'Assemblea Generale degli Associati, sia esso Impresa individuale o societaria, ha diritto di intervenire e votare in Assemblea Generale degli Associati.

A ciascun Socio spetta un numero di voti proporzionale all'ammontare dei contributi associativi dovuti e versati secondo il criterio previsto nell'allegato Regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente.

**Art. 15** - Sono di competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria degli Associati:

- a) l'esame della relazione annuale del Consiglio Direttivo sulle attività sociali, dei bilanci preventivo e consuntivo e le relative deliberazioni;
- b) la determinazione della misura del contributo associativo di cui all'art. 25, lettere a) e b), ed il contributo annuo per le Imprese ed i soggetti aggregati di cui all'art. 33, con le relative modalità di riscossione;
- c) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;
- d) la determinazione delle direttive di massima dell'azione associativa;

e) la ratifica dei regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 17.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria degli Associati:

- a) le modifiche dello Statuto, da approvarsi con la maggioranza dei tre quarti dei voti:
- b) lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio, per la cui deliberazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, ai sensi dell'art. 34;
- c) le modifiche del criterio di votazione di cui all'art. 14.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE E DURATA**

**Art. 16** - Il Consiglio Direttivo è composto da sedici membri.

E' membro di diritto con la carica di terzo Vice-Presidente il Presidente del Gruppo Giovani.

Gli altri quindici membri sono eletti in base al Regolamento, deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea Generale degli Associati in seduta Ordinaria, allegato al presente Statuto di cui è parte integrante e sostanziale.

I membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di morte o dimissioni di un membro elettivo del Consiglio Direttivo, gli subentra, per l'intera durata del mandato, il primo dei non eletti, se in possesso dei requisiti di eleggibilità.

E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo

persone delle quali ritiene necessaria la presenza, senza diritto di voto.

## **ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 17** - Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione dell'Associazione ed allo svolgimento della sua attività.

Spetta in particolare al Consiglio Direttivo di:

- a) nominare il Presidente ed un Vice-Presidente;
- b) curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale degli Associati;
- c) provvedere alla gestione economico-finanziaria di ANCE COMO;
- d) costituire particolari uffici e servizi nell'interesse ed a vantaggio dei Soci;
- e) deliberare gli ordinamenti e gli organici del personale di ANCE COMO;
- f) provvedere alle nomine e segnalazioni di cui all'art. 2 lettera i) del presente Statuto;
- g) provvedere alla esazione di tutte le entrate ed alla erogazione delle spese in conformità alle direttive dell'Assemblea Generale degli Associati;
- h) redigere il bilancio consuntivo annuale da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati;
- i) decidere l'ammissione dei Soci;
- l) decidere l'esclusione dei Soci sulla base del parere espresso dal Collegio dei Probiviri;
- m) deliberare i regolamenti che attengono all'organizzazione ed allo

svolgimento dell'attività dell'Associazione, e che contengano norme di esecuzione dello Statuto, regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Ordinaria degli Associati.

**Art. 18** - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di delegare di volta in volta e per un periodo di tempo determinato, al Presidente od ai Vice Presidenti, oppure, ad uno o più dei suoi membri, parte dei poteri e delle attribuzioni che gli competono ai sensi dell'articolo precedente.

Il Consiglio Direttivo ha, pure, facoltà di nominare apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi. Tali Commissioni devono, però, essere presiedute da un membro del Consiglio Direttivo.

**Art. 19** - Il Consiglio Direttivo si raduna ordinariamente nella sede sociale ogni mese ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta un terzo almeno dei suoi membri.

Esso è convocato dal Presidente mediante invito scritto spedito almeno cinque giorni innanzi la data della riunione. L'invito deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato telefonicamente ed od a mezzo telefax o posta elettronica o posta elettronica certificata (P.E.C.) con preavviso di un giorno.

Alle riunioni di Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, persone di particolare competenza in argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente di ANCE

COMO, od in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano di età e sono valide quando vi partecipi almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti. Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto ed in caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci; nelle votazioni segrete, invece, la votazione è ritenuta nulla e viene ripetuta.

**Art. 20** - I Presidenti degli Enti Paritetici devono essere scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo.

### **ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 21** - Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di ANCE COMO e deve dare esecuzione ai deliberati dell'Assemblea Generale degli Associati e del Consiglio Direttivo.

In particolare spetta al Presidente:

- a) di nominare un Vice-Presidente;
- b) di intrattenere i rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione;
- c) di rappresentare l'Associazione in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa;
- d) di convocare le Assemblee Generali degli Associati stabilendo l'ordine del giorno della riunione;
- e) di convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- f) di vigilare sull'ordinamento dei servizi dell'Associazione e su tutti gli atti amministrativi;

- g) di curare che sia predisposto lo schema del bilancio consuntivo annuale dell'Associazione;
- h) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

In caso di assenza temporanea o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente già nominato dal Presidente.

In tutti gli altri casi (morte, dimissioni, decadenza, revoca) il Consiglio Direttivo procederà a nominare il nuovo Presidente.

Il Presidente non può essere eletto per più di due volte consecutive.

Il Presidente ha la facoltà, altresì, di delegare le funzioni di carattere amministrativo-contabile e la firma dei relativi atti, congiuntamente con il Direttore, ad un Consigliere che assume la qualifica di Tesoriere.

Il Presidente ha la facoltà di delegare ai singoli Vice-Presidenti od ai singoli Consiglieri od al Direttore il compimento di atti di propria competenza o lo svolgimento di una o più funzioni attribuite dallo Statuto al Presidente.

Per coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni è costituito il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vice-Presidenti e dal Direttore.

Il Presidente può invitare alle riunioni persone di cui ritenga necessaria la presenza.

Il Comitato di Presidenza si riunisce, di norma, mensilmente ed ogni volta

che il Presidente lo ritenga opportuno.

## **ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI**

### **Art. 22 - Requisiti per essere eletti alle cariche sociali**

Sono eleggibili alle cariche sociali i titolari delle Imprese individuali e, per le Imprese costituite in forma societaria, il legale rappresentante od il socio di maggioranza, anche se privo della legale rappresentanza.

Nel caso di società associata ad ANCE COMO, controllata da altra società, può essere eletto alle cariche sociali anche il legale rappresentante od un socio di maggioranza della società controllante, purché esercitante la propria attività nel settore edile ed avente sede legale in provincia di Como, oltre a possedere i requisiti di cui al presente articolo.

In ogni caso i candidati non devono rivestire cariche istituzionali in altre Associazioni sindacali operanti nell'ambito della Provincia di Como.

Tutti gli anzi detti requisiti, senza eccezione, sono accertati e devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e devono persistere per tutta la durata del mandato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

I soggetti che rivestono cariche sociali non possono farsi sostituire.

### **Art. 23 - Cessazione delle cariche sociali.**

Oltre che per scadenza del termine le cariche sociali cessano:

- a) per cessazione dell'attività dell'Impresa associata;
- b) per recesso;

- c) per il venir meno dei requisiti di eleggibilità di cui al precedente articolo 22;
- d) per esclusione motivata e decisa dal Consiglio Direttivo, previo conforme parere del Collegio dei Probiviri;
- e) per assenza, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive;
- f) in caso di impossibilità ad esercitare le funzioni della carica.

In caso di cessazione dalla carica di Consigliere prima della scadenza, gli subentra, sino al termine previsto, il primo dei candidati non eletti, se in possesso dei requisiti di eleggibilità.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

## **DIREZIONE**

**Art. 24** - L'Associazione dispone di una Direzione, la quale sotto la sorveglianza ed il controllo del Presidente provvede alla gestione ed al funzionamento dell'Associazione in conformità alle deliberazioni degli Organi Statutari della stessa.

La Direzione è retta da un Direttore nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato di Presidenza.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore, le funzioni sono assunte dal Vice-Direttore, se nominato.



## **CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

**Art. 25** - I soci sono tenuti a corrispondere alla Associazione:

- a) un contributo associativo annuo percentuale sulle retribuzioni operaie soggette al contributo Cassa Edile, con un minimo annuo oppure altri criteri che verranno determinati dalla Assemblea Generale degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo. La misura del contributo associativo nonché le modalità di riscossione di quest'ultimo, vengono stabilite annualmente dall'Assemblea Ordinaria Generale degli Associati;
- b) un contributo associativo perequativo annuo (se dovuto);
- c) un contributo all'A.N.C.E. nella misura e secondo le modalità stabilite dai competenti organi nazionali.

ANCE COMO ha facoltà di provocare procedimento giudiziario di ingiunzione nei confronti dei Soci che si rendessero morosi od inadempienti nel pagamento dei contributi associativi, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

## **PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE**

**Art. 26** - Il patrimonio sociale è formato:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque vengono in possesso dell'Associazione;
- b) dai contributi di cui al precedente articolo 25;
- c) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non siano erogate;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme incassate dall'Associazione per diritti di qualsiasi natura.

L'Amministrazione del patrimonio e la gestione dei fondi di pertinenza dell'Associazione spettano al Consiglio Direttivo.

**Art. 27** - L'esercizio finanziario di ANCE COMO chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di chiusura deve rispecchiare la gestione economico-finanziaria di ANCE COMO.

Il bilancio, redatto dal Consiglio Direttivo, sulla base dello schema predisposto dal Direttore o dal Tesoriere se designato, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio dovrà essere corredato da una relazione del Tesoriere e del Collegio Sindacale sull'andamento della Gestione sociale.

Conformemente alla natura dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

## **COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE**

**Art. 28** - Il Collegio Sindacale è formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Ordinaria Generale degli Associati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da ANCE COMO e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Essi riferiscono all'Assemblea Generale degli Associati con relazione scritta l'esito del loro operato.

Assumono la veste di supplenti i due Sindaci, tra i cinque eletti, che hanno avuto minor numero di voti. Essi subentrano in ordine di graduatoria in caso di cessazione dalla carica di membri effettivi del Collegio Sindacale.

A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età. I Sindaci effettivi eleggono fra loro il Presidente del Collegio Sindacale.

La revisione legale dei conti per il controllo contabile è demandata ad un Revisore contabile, nominato dal Consiglio Direttivo, iscritto nel Registro dei revisori legali.

Il Revisore contabile può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora il Consiglio Direttivo stesso lo ritenga utile.

Egli riferisce all'Assemblea Generale degli Associati con relazione scritta e firma i bilanci consuntivo e preventivo.

## **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Art. 29** - L'Assemblea di ogni triennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire, per iscritto, le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'Impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà ed imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura

di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito ed ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente di ANCE COMO entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di ANCE LOMBARDIA.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7, 22 e 23 dello Statuto, la decadenza dalle cariche associative può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni ed alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi in cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare ed a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal Presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

## **COMITATO DEI SAGGI**

**Art. 30** - Il Comitato dei Saggi è composto, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 dello Statuto, da tre membri ed è nominato dal Consiglio Direttivo; è componente, inoltre, il Direttore dell'Associazione.

Compito del Comitato dei Saggi è quello di esprimere un parere, non vincolante, sulle candidature alla Presidenza dell'Associazione, sentiti i soggetti ritenuti qualificati a fornire una valutazione al riguardo.

Il parere dovrà essere trasmesso al Consiglio Direttivo il quale ne terrà conto per la nomina.

## **GRUPPO GIOVANI**

**Art. 31** - Nell'ambito dell'Associazione è costituito ed opera il Gruppo Giovani disciplinato da un proprio Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Ogni modifica del Regolamento, così come il programma di attività e le iniziative che il Gruppo Giovani intende attuare, dovranno essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

## **IMPRESE ASSISTITE**

**Art. 32** – Fanno parte dell'Associazione, in qualità di Imprese assistite, le Imprese industriali od artigianali esercenti l'attività edile ed/od affine, iscritte alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e Lecco (zona di Como), non aderenti ad alcuna Associazione

imprenditoriale, che versano ad ANCE COMO la quota di adesione contrattuale prevista dal contratto collettivo provinciale di lavoro.

Le Imprese assistite usufruiscono delle prestazioni di ANCE COMO in materia contrattualistica.

## **IMPRESE AGGREGATE**

**Art. 33** - Le Imprese ed i soggetti che esercitano attività collegata con quella edile e che, quindi, utilizzano una contrattualistica che non prevede la possibilità dell'iscrizione in Cassa Edile, possono chiedere di aggregarsi all'Associazione.

L'aggregazione dà diritto ai servizi e prestazioni dell'Associazione ed alla partecipazione al voto, con un solo voto per Impresa a prescindere dal contributo versato, per l'elezione alle cariche sociali.

E', viceversa, esclusa la possibilità di ricoprire tali cariche sociali.

L'aggregato ha gli stessi doveri stabiliti dal presente Statuto per i Soci.

Dell'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

La cessazione della qualità di aggregato avviene per le stesse cause e con le stesse modalità previste dall'art. 7 dello Statuto per quanto riguarda i Soci.

## **SCIoglimento**

**Art. 34** - Lo scioglimento della Associazione deve essere disposto dall'Assemblea Generale degli Associati convocata in seduta straordinaria.

La delibera relativa dovrà essere approvata con la maggioranza dei tre

quarti dei Soci.

L'Assemblea provvederà pure alla nomina di uno o più liquidatori determinando i compiti degli stessi e ratificando l'operato a maggioranza assoluta di voti e deciderà sulla destinazione del patrimonio.

In caso di scioglimento per qualunque causa, conformemente alla natura dell'Associazione è, comunque, fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione od Ente con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità.



# **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE**

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono con periodicità triennale.

L'elezione del Consiglio Direttivo avviene nel corso dell'Assemblea Ordinaria Generale degli Associati convocata dal Presidente dell'Associazione secondo le modalità di cui all'art. 12 dello Statuto.

La candidatura dei Soci alla carica di Consigliere dovrà essere segnalata al Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Generale degli Associati.

L'elenco dei candidati sarà inviato agli Associati, a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni prima delle elezioni.

Ai sensi dell'art. 14, comma due, dello Statuto il criterio per l'assegnazione dei voti, proporzionale all'ammontare dei contributi associativi dovuti e versati ad ANCE COMO, è il seguente:

- fino ad euro 1.000,00: un voto;
- da euro 1.000,01 ad euro 2.000,00: due voti;
- da euro 2.000,01 ad euro 4.000,00: tre voti;
- da euro 4.000,01 ad euro 6.000,00: quattro voti;
- oltre euro 6.000,00: cinque voti.

I nuovi Associati, ove per tali si intendono le Imprese che si associano nell'anno nel quale si svolge l'Assemblea o che si sono associate nell'anno precedente, purché in regola con i versamenti, hanno diritto ad un solo voto, indipendentemente dall'ammontare dei contributi associativi versati.

In caso di parità di voti verrà eletto il candidato la cui Impresa ha una maggiore fedeltà associativa ad ANCE COMO.

Ciascun socio, in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 dello Statuto e componente o già componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione per almeno un mandato pieno, potrà candidarsi alla carica di Presidente dell'Associazione.

Ciascun Socio, a pena di decadenza, dovrà segnalare, alla Direzione dell'Associazione, la propria candidatura almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Generale dei Soci.

A seguito dell'avvenuta elezione del Socio candidato a componente del Consiglio Direttivo, la Direzione dell'Associazione provvederà a trasmettere, senza indugio, al Comitato dei Saggi, i nominativi dei candidati alla carica di Presidente.

Il Comitato dei Saggi provvederà a quanto di competenza ai sensi dell'art. 30 dello Statuto.

# **REGOLAMENTO DEONTOLOGICO**

## **1. Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento contiene il complesso delle regole di condotta che attengono all'etica ed alla prassi professionale, da osservarsi da parte di tutte le Imprese iscritte ad ANCE COMO, in rapporto con le altre Imprese iscritte, oppure nel loro comportamento d'Impresa, che abbia anche direttamente incidenza sui rapporti con altre Imprese iscritte o sul prestigio dell'intera categoria.

## **2. Principi generali**

I rapporti di ciascuna Impresa iscritta, debbono essere improntati alla massima correttezza e nella cura che, pur nella legittima tutela dei propri interessi, non vengano lesi gli interessi delle altre Imprese iscritte.

Nei confronti dei terzi, siano essi pubblici che privati, l'Impresa deve, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, evitare di assumere comportamenti e di essere soggetto di atti, anche contrattuali, che siano o possano essere di pregiudizio per gli interessi di altre Imprese iscritte.

## **3. Organi di giustizia**

3.1) L'accertamento di comportamenti contrari alla deontologia e le attività conseguenti, compresa l'applicazione delle sanzioni previste col presente Regolamento, spettano al Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto.

3.2) Ogni socio iscritto può portare all'attenzione del Collegio dei Probiviri le doglianze relative al comportamento di altro socio iscritto, che abbia leso i suoi diretti interessi.

3.3) Nell'ipotesi in cui il comportamento non riguardi direttamente gli interessi di altro socio iscritto, la segnalazione andrà fatta al

Presidente di ANCE COMO, al quale, unicamente, spetta la facoltà di aprire un procedimento, avanti il Collegio dei Probiviri, per il comportamento o per gli atti di Imprese iscritte, lesivi agli interessi della categoria od, indirettamente, di altre iscritte.

#### **4. Tentativo obbligatorio di conciliazione**

Nell'ipotesi in cui venga lamentato un comportamento direttamente lesivo di interessi di altra Impresa Associata, il Collegio dei Probiviri ha l'obbligo di promuovere un tentativo di definizione e di conciliazione della vertenza.

#### **5. Procedura**

Il Presidente del Collegio dei Probiviri, avuta comunque conoscenza di fatti o di comportamenti di Imprese Associate contrari ai principi generali di correttezza indicati nell'art. 2 o di irregolarità tipiche previste nel presente Regolamento, deve, per iscritto, convocare il legale rappresentante della Società iscritta, con preavviso di almeno 5 giorni, per contestargli l'addebito.

L'Impresa può chiedere che l'incontro venga spostato, stabilendo d'accordo col Presidente del Collegio dei Probiviri, una nuova data successiva, non oltre 10 giorni da quella già fissata.

L'Impresa può rispondere agli addebiti immediatamente o, col consenso del Presidente del Collegio dei Probiviri, nei cinque giorni successivi.

Il Collegio dei Probiviri può assumere qualsiasi iniziativa al fine di accertare la sussistenza o meno dell'addebito.

La decisione dei Probiviri dovrà riportare l'indicazione dell'addebito, la precisazione sintetica del suo accertamento, nonché l'entità e la natura della sanzione applicata e dovrà essere comunicata al Presidente di ANCE COMO, che ne darà notizia all'Impresa sanzionata e, se lo riterrà, anche all'Impresa che ha segnalato l'illecito.

Il Presidente di ANCE COMO vigilerà affinché la sanzione venga eseguita.

## **6. Sanzioni**

Le sanzioni saranno applicate dal Collegio dei Probiviri, in relazione alla gravità del comportamento, all'entità degli interessi lesi, alla ripetizione di comportamenti scorretti.

Le sanzioni da applicarsi sono le seguenti:

a) Richiamo

Consiste nell'invito, scritto, ad evitare in futuro comportamenti uguali a quelli sanzionati.

b) Sanzione pecuniaria

Consiste nella richiesta di pagare, ad un fondo speciale di ANCE COMO, una somma di denaro, ritenuta corrispondente al maggiore introito conseguente al comportamento sanzionato.

Il rinnovo dell'associazione ad ANCE COMO è subordinato al preventivo pagamento della sanzione pecuniaria.

c) Esclusione

Consiste nella esclusione dell'Impresa da ANCE COMO.

Dopo tre richiami o sanzioni pecuniarie, è obbligatoria l'applicazione della sanzione dell'esclusione.

L'Impresa esclusa, può, decorsi due anni dall'esclusione, chiedere di essere nuovamente associata; è facoltà discrezionale del Consiglio Direttivo di accettare o meno tale domanda.

## **7. Segnalazione da parte dei dipendenti di ANCE COMO**

I dipendenti ed i collaboratori di ANCE COMO, hanno l'obbligo morale di segnalare al Presidente di ANCE COMO stesso, i fatti, gli atti ed i comportamenti che possano costituire grave violazione dei principi generali di comportamento, di cui all'art. 2, o dei singoli specifici comportamenti.

È nella discrezionale facoltà del Presidente di ANCE COMO stesso, ricevuta la comunicazione da parte dei dipendenti o dei collaboratori di ANCE COMO, di investire per tali atti, fatti o comportamenti, il Collegio dei Probiviri.

## **8. Rispetto delle norme attinenti l'attività edile**

Ogni Associato è obbligato al rispetto delle norme di legge o di regolamento, attinenti l'attività esercitata.

Costituisce illecito sanzionabile, ai sensi del presente Regolamento, la violazione di tali norme, accertata con sentenza passata in giudicato.

## **9. Concorrenza sleale**

Ogni Associato è obbligato a non porre in essere atti di concorrenza sleale nei confronti dei colleghi, iscritti ad ANCE COMO.

Costituiscono illeciti sanzionabili, ai sensi del presente Regolamento, quei comportamenti che, direttamente od indirettamente, sono idonei a recare danni ad altra Impresa.

A titolo esemplificativo e, quindi, non esaustivo, costituiscono atti di concorrenza sleale:

- a) diffondere notizie idonee a determinare discredito di un'altra Impresa;
- b) intervenire, senza richiesta del privato interessato, in gare d'appalto private, formulando offerte anomale, al solo scopo di rendersi assegnatari dell'appalto (essendo lecito attivarsi per essere invitati a partecipare a gare d'appalto private);
- c) avere personale non in regola con la legislazione previdenziale o non corrispondere integralmente i contributi assicurativi per i propri dipendenti, creando, in tal modo, le condizioni per la determinazione anomala del costo del lavoro.

## **10. Violazione della disciplina del subentro**

Ogni Associato chiamato a subentrare ad altro Associato nell'esecuzione di un appalto privato, a seguito di recesso unilaterale del Committente, è obbligato, prima di accettare il subentro, a chiedere, informalmente, al precedente Imprenditore, notizie in ordine alle possibili ragioni di recesso, nonché a garantire le condizioni ottimali per il subentro, a tutela degli interessi dell'Imprenditore recedente.

D'altro canto, ogni Associato, a cui è stato comunicato il recesso da parte del Committente, è tenuto a dare all'imprenditore subentrato nella esecuzione dell'appalto, ogni notizia in ordine all'appalto ed alle possibili ragioni di recesso, nonché a garantire le condizioni ottimali per il subentro, a tutela degli interessi dell'Imprenditore subentrato.

Costituiscono illeciti sanzionabili, ai sensi del presente Regolamento, quei comportamenti che sono in contrasto con i principi di colleganza stabiliti nelle norme di questo articolo.

## **11. Accesso ai cantieri**

Ogni Associato ha il dovere di consentire al Presidente di ANCE COMO, od ai suoi delegati, nonché ai funzionari di ANCE COMO o della Cassa Edile o del Comitato Paritetico Antinfortunistico, di accedere al cantiere per accertamenti specifici relativi alle materie di competenza di tali Enti.

Costituisce illecito sanzionabile, ai sensi del presente Regolamento, il rifiuto ingiustificato all'accesso del cantiere.

## **12. Altre ipotesi di illeciti**

Ogni Associato ha il diritto di rappresentare al Presidente di ANCE COMO altre ipotesi teoriche di illeciti da sanzionare, ai sensi del presente Regolamento.

Qualora la segnalazione sia meritevole di accoglimento, il Presidente, sentito il parere vincolante del Collegio dei Probiviri, rappresenterà la proposta al Consiglio Direttivo per la sua formale deliberazione.

### **13. Obbligatorietà del presente Regolamento**

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Associati ad ANCE COMO.

I nuovi Associati, all'atto della presentazione della loro domanda di Associazione, dovranno dichiarare, per iscritto, la loro accettazione al presente Regolamento ed alle successive modifiche.

### **14. Modifiche del Regolamento**

Competente a modificare il presente Regolamento è il Consiglio Direttivo, il quale dovrà, previamente, sentire il parere, non vincolante del Collegio dei Probiviri.

Le modifiche dovranno poi essere ratificate nel corso della prima Assemblea Ordinaria Generale degli Associati.

### **15. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

*Approvato dall'Assemblea del 25 giugno 1999.*